

**“Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti
ai sensi dell’art. 2429, Comma 2, C.C.”**

Signori Azionisti,

nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2017 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili.

In particolare, anche in osservanza delle indicazioni fornite dalla Consob, riferiamo quanto segue:

- Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto
- Abbiamo ottenuto dagli Amministratori, periodicamente, informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società (e dalla sua controllata) e possiamo ragionevolmente affermare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e rientrano in un quadro di prudente gestione e non sono in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea
- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e

mg

JP

CB

sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alla società controllata ai sensi dell'art. 114, comma 2 del TUF, tramite raccolta di informazioni dai responsabili della funzione organizzativa e incontri con la società di revisione ai fini del reciproco scambio di dati ed informazioni rilevanti e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire

- Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo - contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, l'esame dei documenti aziendali e l'analisi dei risultati del lavoro svolto dalla società di revisione
- Il Collegio Sindacale, nella sua qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 39/2010 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 135/2016, ha altresì vigilato:
 - Sul processo di informativa finanziaria,
 - Sull'efficacia dei sistemi di revisione interna e di gestione del rischio
 - Sulla revisione legale dei conti annuale e dei conti consolidati e sul relativo piano



- sull'indipendenza della società di revisione legale,
- Nell'esercizio 2017 la società ha subito un ridimensionamento organizzativo notevole, per cui sono presenti solo più alcuni controlli sulle attività operative. Non vi è più stata attività di Internal Audit. I contratti di service, stipulati con i soci di riferimento, sono stati rinnovati.
- Dagli incontri avuti con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e dalle evidenze non sono emerse problematiche di rilievo
- Circa gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 231/2001, dopo aver recepito in data 22.01.2009 il Modello Organizzativo con le relative integrazioni del Codice Etico, la società ha approvato in data 03/10/2016 le implementazioni del Modello.
- Abbiamo scambiato informazioni con i corrispondenti organi di controllo della controllata, ai sensi dell'art. 151, comma 2 del TUF
- Abbiamo tenuto riunioni con gli esponenti della società di revisione, ai sensi dell'art. 150 comma 3 del TUF, e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione
- Non abbiamo rilevato l'esistenza di operazioni atipiche o inusuali svolte con società del gruppo o parti correlate. Quali operazioni di rilievo si segnalano quelle indicate nell'apposito paragrafo relativo ai



rapporti con le parti correlate contenuto nella relazione sulla gestione e le operazioni descritte nella relazione sulla gestione effettuate con le altre società del gruppo, sia sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale e nel rispetto di quanto stabilito dalla norma in tema di operazioni con parti correlate, esprimendo, nella funzione di Presidio Alternativo Equivalente al Comitato Parti Correlate, apposito parere ai sensi della normativa vigente

- Rileviamo, inoltre, che il mantenimento degli equilibri finanziari è oggetto di monitoraggio da parte del Consiglio d'Amministrazione, su analisi e informative specifiche fornite dall'Amministratore Delegato e dal Presidente
- L'informativa resa dagli amministratori nella relazione sulla gestione risulta adeguata
- Tutte le operazioni di maggior rilievo sono richiamate e descritte nella relazione degli amministratori
- Non sono pervenute, nel corso dell'anno 2017, denunce ex art. 2408 Codice Civile. Nel corso dell'esercizio 2018, è pervenuta denuncia ex art. 2408 Codice Civile, alla quale è stata fornita risposta dalla Società e dal Collegio. La denuncia ha riguardato il mancato funzionamento dell'indirizzo di posta elettronica dell'investor relator e il mancato aggiornamento del sito internet societario. Il Collegio precisa che ha

Handwritten signatures in black ink, including a large signature on the left and two smaller initials on the right.

verificato l'aggiornamento del sito e lo stesso risultava aggiornato ai sensi di legge e che la Società ha provveduto immediatamente a ripristinare il suddetto indirizzo di posta elettronica investorelations@apotabili.it.

- Segnaliamo, ai fini di un'esauriente intellegibilità del bilancio, i seguenti richiami d'informativa contenuti nell'apposito paragrafo della Relazione rilasciata dalla società di revisione BDO Italia S.p.A.:

“Come illustrato nelle note al bilancio separato al paragrafo “Altre informazioni rilevanti” nella sezione “Informativa su Acque Potabili Siciliane S.p.A. già in liquidazione, in amministrazione straordinaria, ora in fallimento”, con Decreto del Tribunale Fallimentare del 31 gennaio 2014 è stato ratificato l'accordo tra la Regione, l'AATO 1 Palermo e la curatela fallimentare in base al quale l'AATO riacquisisce dalla Curatela fallimentare le reti e gli impianti gestiti da APS in fallimento, al fine di garantire la continuità nel servizio non è più erogato da APS. Si rileva, inoltre, che a norma dell'art. 71 comma II D.Lgs. 270/1999, l'accertamento dello stato passivo, se non esaurito, prosegue in base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. Conseguentemente all'apertura della procedura fallimentare e nomina dei curatori fallimentari, non sono al momento prevedibili eventuali effetti negativi in capo ad Acque Potabili S.p.A.. Si deve inoltre rilevare che tra APS e l'ATO 1 Palermo è tuttora in corso un'articolata procedura arbitrale. In data 8 febbraio 2016, l'AATO 1 Palermo ha notificato l'atto di appello avverso il Lodo definitivo, con il quale viene richiesto l'annullamento previa sospensione dello stesso. Acque Potabili S.p.A., attraverso i propri legali, si è costituita nel giudizio di appello la cui prima udienza è stata fissata per il giorno 6 luglio 2016, valutando altresì la proposizione di appello incidentale in proprio e quale mandataria dell'ATI. Con Ordinanza depositata in data 28 luglio 2016, la Corte d'Appello di Palermo ha disposto la sospensione dell'efficacia del lodo definitivo del 25 giugno 2015, alla condizione che l'AATO 1 Palermo fornisca idonea garanzia, sotto forma di polizza fideiussoria a prima richiesta per l'importo di euro 35.000.000. L'AATO1 non ha fornito idonea garanzia nei tempi previsti: ne deriva che il lodo definitivo del 25 giugno 2015 è esecutivo. La Corte d'Appello ha altresì disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 novembre 2018. Per quanto concerne gli effetti sui risultati economico-finanziari sulla relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017, si evidenzia che la partecipazione in Acque Potabili Siciliane S.p.A. già in liquidazione e in amministrazione straordinaria, ora in fallimento, è interamente svalutata. Risulta iscritto un fondo svalutazione crediti di 2,2 milioni di euro circa ed un fondo rischi di 660 mila euro, relativo a passività potenziali connesse alle procedure concorsuali.

[Handwritten signature]


[Handwritten initials]

CB

Come illustrato nelle note al bilancio separato al paragrafo "Informativa su controllata Acquedotto Monferrato S.p.A." la Corte d'Appello di Torino ha emesso la sentenza parziale n. 1120/2017, complessivamente favorevole in quanto ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui riteneva inammissibile la domanda di indennizzo presentata dalla Acquedotto Monferrato e ha rigettato integralmente tutte le domande risarcitorie del Consorzio. Per quanto riguarda la domanda di indennizzo formulata dall'Acquedotto Monferrato, il Giudice l'ha ritenuta fondata limitatamente alle opere espressamente autorizzate dal Consorzio ed ha disposto CTU per la quantificazione dell'indennizzo. In data 12 marzo 2018 il CTU ha depositato la relazione peritale definitiva ed ha concluso, in ordine alla domanda della Società relativa all'indennizzo ex art. 12 del DM 27 ottobre 1930, che non sussistono presupposti sufficienti per procedere al calcolo del suddetto indennizzo. Nonostante l'esito della CTU, resta comunque incerta la conclusione della causa poiché la relazione del consulente d'ufficio si presta a sollevare argomentazioni che potranno essere debitamente esposte al Collegio dai legali della Società in occasione delle prossime udienze e dei prossimi scritti difensivi. L'udienza di trattazione è stata posticipata al 27 marzo 2018. Alla luce di quanto precede, non appaiono sussistere elementi che possano richiedere la revisione del credito iscritto in bilancio al 31 dicembre 2017 verso il Consorzio dei Comuni per 9,98 milioni di euro, pari al valore netto contabile dei cespiti riconsegnati allo stesso nell'anno 2002. Lo stato patrimoniale di Acquedotto Monferrato S.p.A., come già negli esercizi precedenti, tiene conto degli effetti della consegna forzata degli impianti al Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto Monferrato. Non è stata invece iscritta una specifica riserva per far fronte all'eventuale accoglimento della domanda del Consorzio e ciò anche alla luce di quanto deciso al riguardo dalla Corte d'Appello di Torino con sopra richiamata sentenza n. 1120/2017.

Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti."

Come illustrato nelle note di commento al bilancio al paragrafo "Altre informazioni rilevanti" nella sezione "Informativa su Acque Potabili Siciliane S.p.A. già in liquidazione, in amministrazione straordinaria, ora in fallimento", con Decreto del Tribunale Fallimentare del 31 gennaio 2014 è stato ratificato l'accordo tra la Regione, l'AATO 1 Palermo e la curatela fallimentare in base al quale l'AATO riacquisisce dalla Curatela fallimentare le reti e gli impianti gestiti da APS in fallimento, al fine di garantire la continuità nel servizio che non è più erogato da APS. Non sono al momento prevedibili eventuali effetti negativi in capo ad Acque Potabili S.p.a..



Come illustrato nelle note di commento al bilancio al paragrafo "Altre informazioni rilevanti" nella sezione "Informativa in merito alla Procedura di Arbitrato tra Acque Potabili Siciliane S.p.A. e l'ATO 1 Palermo" si deve inoltre rilevare che tra APS e l'AATO 1 Palermo è tutt'ora in corso un'articolata procedura arbitrale. In data 8 febbraio 2016, l'AATO 1 Palermo ha notificato l'atto di appello avverso il Lodo definitivo, con il quale viene richiesto l'annullamento previa sospensione dello stesso. Acque Potabili S.p.A. attraverso i propri legali, si è costituita nel giudizio di appello la cui prima udienza è stata fissata per il giorno 6 luglio 2016, valutando altresì la proposizione di appello incidentale in proprio e quale mandataria dell'ATI. Con Ordinanza depositata in data 28 luglio 2016, la Corte d'Appello di Palermo ha disposto la sospensione dell'efficacia del lodo definitivo del 25 giugno 2015, alla condizione che l'AATO 1 Palermo fornisca idonea garanzia, sotto forma di polizza fideiussoria a prima richiesta emessa da Istituto Bancario o da Compagnia di Assicurazioni con sede nel territorio nazionale, per l'importo di euro 35.000.000. La Corte d'Appello ha altresì disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 novembre 2018.

Ne deriva che il Lodo definitivo del 25 giugno 2015 è allo stato esecutivo e la relativa efficacia potrà essere sospesa solo a seguito della costituzione della suddetta garanzia fideiussoria da parte dell'AATO 1 Palermo. Tale garanzia non è stata costituita.



Per quanto concerne gli effetti sui risultati economico-finanziari sulla relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2017, si evidenzia che la partecipazione in Acque Potabili Siciliane S.p.A. già in liquidazione e in amministrazione straordinaria, ora in fallimento, è interamente svalutata. Risulta iscritto un fondo svalutazione crediti di 2,2 milioni di euro circa ed un fondo rischi di 660 mila euro, relativo a passività potenziali connesse alla procedura concorsuale.

Come illustrato nelle note di commento al bilancio nella sezione "Informativa su controllata Acquedotto Monferrato S.p.A." la Corte d'Appello di Torino ha emesso la sentenza parziale n. 1120/2017. La sentenza è complessivamente favorevole in quanto (i) ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui riteneva inammissibile la domanda di indennizzo presentata dalla controllata Acquedotto Monferrato e (ii) ha rigettato integralmente tutte le domande risarcitorie del Consorzio. Per quanto riguarda la domanda di indennizzo formulata dall'Acquedotto Monferrato, il Giudice l'ha ritenuta fondata limitatamente alle opere espressamente autorizzate dal Consorzio. Per la quantificazione dell'indennizzo il Giudice ha disposto CTU con separata ordinanza, fissando l'inizio delle operazioni peritali per il 20 giugno 2017. Entro tale data occorre nominare un CTP. All'udienza del 20 giugno 2017 il Collegio ha sostituito l'ing. Anselmo, preso atto della rinuncia di quest'ultimo all'incarico

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and the initials 'CB' on the right.

di CTU per incompatibilità, con l'ing. Andrea Gianasso e ha rinviato la causa all'udienza del 18 luglio 2017, per il giuramento del CTU.


All'udienza del 18 luglio 2017 il CTU ing. Gianasso ha prestato il giuramento di rito e la difesa di Acquedotto Monferrato ha designato l'ing. Teruggi quale CTP dell'Acquedotto. Controparte ha designato l'ing. Tullia Boggero.

Le operazioni peritali sono iniziate il 5 settembre 2017 con scadenza per la relazione preliminare del CTU fissata al 5 dicembre 2017, mentre il termine per le osservazioni dei CTP scadeva il 31 dicembre 2017. Il termine per il deposito della relazione definitiva del CTU è scaduto il 20 gennaio 2018. L'udienza di trattazione è stata fissata per il 6 febbraio 2018.

A seguito di richiesta del CTU, con ordinanza del Giudice il termine per la relazione preliminare del CTU è stato posticipato al 31 gennaio 2018, il termine per le osservazioni dei CTP al 20 febbraio 2018, il termine per il deposito della relazione definitiva del CTU al 10 marzo 2018.

L'udienza di trattazione è stata posticipata al 27 marzo 2018.

In data 12 marzo 2018 il CTU ha depositato la relazione peritale definitiva concludendo, in ordine alla domanda della Società relativa all'indennizzo ex art. 12 del DM27 ottobre 1930, che non sussistano presupposti sufficienti per procedere al calcolo del suddetto indennizzo. Nonostante l'esito della CTU, resta comunque incerta la conclusione della causa poiché la relazione del consulente d'ufficio si presta a sollevare argomentazioni che potranno



essere debitamente esposte al Collegio dai legali della Società in occasione delle prossime udienze e dei prossimi scritti difensivi.

Alla luce di quanto precede, non appaiono sussistere elementi che possano richiedere la revisione né del credito né della partecipazione iscritta in bilancio al 31 dicembre 2017 verso la società Acquedotto Monferrato.

L'attività di vigilanza descritta è stata svolta durante il 2017 in numero di sette riunioni del Collegio, assistendo a numero una Assemblea, e a numero quattro riunioni del Consiglio di Amministrazione. Nel corso dell'attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni ottenute dalla società di revisione, non sono state rilevate omissioni e/o fatti censurabili e/o irregolarità o comunque fatti significativi, tali da richiederne la segnalazione o menzione nella presente relazione.

Il Collegio da atto che ciascun organo o funzione della società ha adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla normativa.

Sulla base delle informazioni acquisite, il Collegio da atto che le scelte gestionali sono ispirate al principio di corretta informazione e ragionevolezza.

Per effetto dei descritti elementi, acquisiti direttamente, in merito alle norme che disciplinano l'impostazione e la struttura del progetto di bilancio al 31/12/2017 nonché delle conclusioni della società di revisione, riteniamo che esso sia suscettibile di approvazione.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are three distinct marks: a stylized signature on the left, a set of initials in the middle, and the letters 'CB' on the right.

Il Collegio Sindacale ritiene condivisibile la proposta degli Amministratori della copertura della perdita d'esercizio mediante utilizzo della "Riserva da avanzo di fusione" e pertanto non ritiene di dover avanzare altre proposte all'Assemblea.


Infine, diamo atto che l'assemblea ordinaria è stata convocata il 23/04/2018 in prima convocazione ed, occorrendo in seconda convocazione, il 24/04/2018, per le delibere previste dall'ordine del giorno.

Torino, 06 | 04 | 2018


*/**/*

Il Collegio sindacale

dott.ssa Margherita Gardi



dott.ssa Chiara Barabino



dott. Daniele Pittatore

